

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 9268 31.11.2020 del 27/05/2020 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Assenza dei requisiti di cui all'art.10, comma 2, del D.P. n. 14/2009 di un Revisore effettivo del Fondo Pensioni Sicilia.

Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
Servizio 11 - Vigilanza sul fondo di
quiescenza del personale della Regione
Siciliana.

(rif. nota 03 marzo 2020 , prot.n. 25537)

1. Con la nota in indirizzo codesto Dipartimento sottopone allo Scrivente la questione, sollevata dal Fondo Pensioni Sicilia (di seguito anche Fondo Pensioni), avente ad oggetto “*assenza dei requisiti di cui all'art.10, comma 2, del D.P. n.14/2009 di un revisore effettivo del Fondo Pensioni*”.

Più precisamente viene riferito che è stata “*rilevata l'assenza dei requisiti per la nomina in capo ad un componente del Collegio dei revisori dell'Ente*”. Si tratta in particolare di un revisore effettivo, funzionario direttivo della Ragioneria della Regione Siciliana, che non risulta iscritto nel registro nazionale dei Revisori Contabili, requisito invece previsto dall'articolo 10, comma 2, del D.P. n.14/2009, recante il regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo.

In ragione di ciò, in via prudenziale, il Fondo non ha erogato alcun compenso al revisore in argomento.

Secondo il Fondo Pensioni l'iscrizione del registro dei revisori contabili, costituirebbe, ai sensi della l.r. n.15/93 (per come richiamato dall'art.6 della l.r. n.6/97), un requisito essenziale per la nomina negli organi di controllo degli enti pubblici regionali.

Tuttavia il successivo comma 1 dell'art. 48 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 (che disciplina la materia dei controlli negli enti pubblici vigilati dalla Regione) ha disposto che *"In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88"*.

A fronte di tali disposizioni, il regolamento di organizzazione del Fondo Pensioni sembra prevedere *"unicamente il possesso del requisito dell'iscrizione al registro dei revisori contabili, venendo in altri termini a mancare per l'autorità preposta alla nomina la possibilità di scelta consentita dal richiamato art. 48, altrimenti possibile ove la clausola regolamentare avesse omissso il richiamo al requisito in questione"*.

In forza di tale previsione, ad avviso dell'Ente richiedente *"il componente del Collegio privo di tale requisito è da considerarsi decaduto, e deve essere sostituito con uno dei revisori supplenti, con apposito atto del Presidente dell'Organo di controllo, nelle more che l'Assessorato dell'Economia nomini un nuovo revisore effettivo. La permanenza nelle funzioni del revisore privo di iscrizione nel registro dei revisori contabili può altresì determinare un danno per l'erario dell'Ente, per l'insorgenza di diritti patrimoniali legati alle funzioni comunque svolte sine titolo"*.

La richiesta, formulata dal Fondo Pensioni Sicilia con nota 26 marzo 2019, prot. 10628, è stata trasmessa da Codesto Dipartimento con la nota in riferimento al fine di acquisire l'avviso dello Scrivente sulla questione.

2. La legge 14 maggio 2009, n. 6, articolo 15, ha istituito il *"Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico"*

Così come disposto dal comma 11 dello stesso articolo *"l'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione"*.

Il regolamento attuativo del richiamato comma 11 è stato adottato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14.

La disciplina del collegio dei revisori dei conti, dettata dall'articolo 10, nel testo vigente al momento della redazione della richiesta di parere, così disponeva: "*Il controllo della regolarità amministrativa e contabile del Fondo è demandato al Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti rispettivamente:*

- a) *dal Presidente della Regione uno effettivo e uno supplente;*
- b) *dall'assessore all'economia uno effettivo e uno supplente;*
- c) *dall'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica uno effettivo;*

I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi degli articoli 11 e 12 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modifiche ed integrazioni".

Com'è noto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art.43, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con la decorrenza e i limiti previsti.

Con lo stesso decreto sono state dettate nuove disposizioni sull'esercizio della attività di revisore legale.

Stabilisce, in particolare, l'articolo 2 che "*L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.*

Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

- a) *sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;*
- b) *sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;*
- c) *hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3;*
- d) *hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 "*

Chiarisce, poi, il comma sesto dello stesso articolo 2 che " *l'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale* ".

Al fine di una più completa ricostruzione del panorama normativo di riferimento, nella richiesta di parere in riscontro vengono anche richiamate le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e l'articolo 48 della successiva l.r. 28 dicembre 2004, n. 17.

In particolare, il primo dei due articoli menzionati, articolo 9 della l.r. 15/93, recante "*nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione* ", dispone al primo comma che "*il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (...)* ". Il successivo comma 5 dello stesso articolo prevede che "*le disposizioni di cui al comma 1 (...) non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo di conti pubblici* "¹

L'articolo 48 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 stabilisce che "*In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili (...) e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili (...) dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (...)* ".

Tale ultima previsione richiama analoga disposizione nazionale contenuta nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ed in particolare nell'articolo 13, comma 1, lett. h), per la nomina di rappresentanti dell'Amministrazione.

¹ Cfr., per quanto compatibili con la fattispecie in esame, le considerazioni espresse dall'ULL nel parere n.30.11.2020, pure reso al Dipartimento regionale della funzione pubblica su richiesta del Fondo Pensioni Sicilia.

Con le sopra menzionate disposizioni viene, dunque, prevista la possibilità, in presenza di date condizioni, di designare - quale componente dell'organo collegiale di controllo - un dipendente dell'amministrazione regionale/statale (con comprovate competenze professionali e comunque con la qualifica non inferiore a quella di funzionario).

Delineato il quadro normativo di riferimento per le nomine dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza regionale, il dubbio prospettato nella richiesta di parere deriva dalla previsione sicuramente più restrittiva contenuta nel regolamento di organizzazione relativo al fondo (e vigente al momento della formulazione del quesito).

Quanto sopra premesso deve osservarsi che la questione, così come ricostruita nella richiesta di parere (formulata dal fondo in data 26 marzo 2019 ma inoltrata con nota del Dipartimento della funzione pubblica in data 3 marzo 2020), deve ritenersi superata dalla nuova formulazione dell'articolo relativo al collegio dei sindaci contenuta nel nuovo regolamento di funzionamento del fondo di recente adozione.

Ed, infatti, l'articolo 7 del Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22, così dispone:

1. L'articolo 10 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 2, comma 1 e 20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Almeno uno dei componenti del Collegio sindacale interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

2. Il Collegio dei sindaci, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti rispettivamente:

a) dal Presidente della Regione;

b) dall'Assessore per l'economia;

c) dall'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

3. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero nell'albo dei revisori contabili istituito presso l'Assessorato regionale per l'economia in virtù dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. L'incarico ha la durata di 4 anni".

Nelle superiori considerazioni è, pertanto, l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

f.to Avv. Marina Miceli*

Visto

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'Avvocato Generale

f.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993